

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1955

(70^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga sino al 30 giugno 1956, per gli Istituti autonomi per le case popolari, del termine di cui all'articolo unico della legge 1^o luglio 1952, n. 864, in relazione alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (1091) (Di iniziativa dei senatori Schiavi e Spagnolli) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1284, 1290
DE LUCA Luca	1286, 1289
MARIOTTI	1286, 1290
NEGRONI, <i>relatore</i>	1284
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1285, 1286, 1289, 1290
RODA	1285, 1289
SCHIAVI	1287
SPAGNOLLI	1288
STURZO	1288, 1289
TOMÈ	1287, 1290
TRABUCCHI	1287, 1289

« Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi

estere » (1115) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1274, 1280
DE LUCA Luca	1278
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1277, 1280
RODA	1277, 1280
SELVAGGI	1279
STURZO	1278, 1279, 1280
TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	1274, 1279, 1280
TOMÈ	1279
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	1280
VALENZI	1279

« Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560 site in Roma alla Circonvallazione Clodia » (1153) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1281, 1282
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	1281
RODA	1282
TOMÈ	1282

« Emissione di monete metalliche da lire 20 » (1155) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	1282, 1283
DE LUCA Luca	1283
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1283
RODA	1282

« Modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato » (1157) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1283, 1284
MARIOTTI	1284
SELVAGGI, <i>relatore</i>	1283
STURZO	1284

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Mariotti, Minio, Negroni, Pesenti, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini, Giacometti, Marina, Medici e Ponti, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Tirabassi, Cermignani, Trigona della Floresta, De Bacci e Cemmi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola, per il tesoro Mott e per la marina mercantile Terranova.

BRACCESI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere » (1115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere ».

Come i colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta la discussione su questo disegno di legge venne rinviata per dar modo all'onorevole Sottosegretario Terranova di fornire ulteriori informazioni alla Commissione.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Onorevoli senatori, riprendo la discussione della seduta precedente riguardante il disegno di legge sulle agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere e chiedo scusa se sarò costretto a ripetere molte delle cose già dette; ciò in quanto, in quella occasione, avevo già risposto a quasi tutti i quesiti posti, sia dal Presidente e dal relatore, sia dai senatori che sono intervenuti nella discussione. Purtroppo intervenne un errore di valutazione — dovuto alla fretta

con cui avevo assunto informazioni per telefono agli uffici del Ministero — e ci trovammo tutti un po' sorpresi di fronte alla forte differenza fra le cifre menzionate nella relazione e quelle derivanti dall'errata valutazione di cui ho detto.

Debbo innanzitutto chiarire che l'impostazione data dal relatore, e ripresa dai senatori Roda, De Luca Luca e Pesenti, secondo cui il provvedimento in esame servirebbe soprattutto a far rientrare sotto bandiera italiana navi attualmente coperte da bandiere cosiddette « ombra » (Panama, Honduras, Liberia) non deve essere considerata in senso assoluto. Indubbiamente anche questa è una delle ragioni che militano in favore del provvedimento, ma non la sola. Credo che l'intera questione vada considerata in termini generali e cioè: l'armamento italiano, come quello di qualsiasi altro Paese, provvede a rifornirsi di navi o presso i cantieri nazionali o presso i cantieri esteri, o presso il mercato nazionale ed estero cosiddetto di seconda mano. Nel nostro Paese, è un dato ormai noto, il capitale non abbonda; siamo cioè un Paese povero ed il nostro armamento come quello di altri Stati che si trovano in condizioni analoghe alla nostra, tipica la Grecia, ricorre soprattutto all'acquisto di naviglio di seconda mano su mercati dove più è abbondante l'offerta e dove perciò più basso è il prezzo. Il mercato tradizionale è quello inglese, ma attualmente continua la notevole concorrenza ad esso del mercato Nordamericano, iniziata dopo la guerra con l'offerta di navi « Liberty » o comunque residue dalla guerra (*Surplus*). Si può dire oggi, e rispondo così ad uno specifico quesito avanzato nella precedente seduta dal senatore Selvaggi, che il 70 per cento della intera consistenza della nostra flotta proviene da mercato estero di seconda mano, il 25 per cento da nuove costruzioni effettuate in cantieri nazionali, mentre il restante 5 per cento comprende navi costruite in cantieri esteri. Questo maggior ricorso all'acquisto di navi usate, rispetto agli altri modi di acquisizione di navi alla nostra bandiera, è talvolta oggetto di critica, perchè si sostiene, spesso a ragione, che in tal modo la qualità della flotta si mantiene su livelli bassi, con una grossa massa di navi vecchie

e, quindi, scarsamente efficienti, contro un piccolo numero di navi nuove, di alta qualità. È per questo che la politica del Governo ha sempre avuto di mira la massima espansione possibile delle costruzioni di nuove navi nei cantieri nazionali, ma non ha potuto, d'altra parte, non incoraggiare anche l'acquisto di navi all'estero, in merito al quale, però, ha esercitato sempre un'attenta vigilanza, concedendo l'autorizzazione all'acquisto e la conseguente nazionalizzazione solo nei casi di accertata convenienza, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello puramente tecnico, relativo alla qualità ed alla efficienza della nave acquistata all'estero.

Ciò premesso, si può ora più chiaramente comprendere come il Governo, avendo promossa una legislazione che favorisce le costruzioni in cantieri nazionali, non può peraltro non continuare a tenere anche conto degli acquisti all'estero; e poichè le costruzioni determinate dall'entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, non potranno essere pienamente realizzate prima di un anno e mezzo (è da tenere presente, in proposito, che dopo la costruzione ed il varo si apre la lunga e complessa operazione dell'allestimento), per tale periodo l'acquisto di navi all'estero è ancora problema attuale e vitale per il nostro armamento. Ciò spiega la durata delle agevolazioni fiscali prevista dal presente disegno di legge.

Rettificata così l'impostazione data dal relatore è possibile rispondere alla sua osservazione, che, cioè, una differenza dal 3 all'1 per cento di imposizione I.G.E. non sarà certamente la causa determinante a decidere armatori coperti da bandiera « ombra » a rientrare sotto la bandiera nazionale. Il beneficio che è al nostro esame, una volta approvato, sarà indubbiamente un elemento che, unito ad altri, potrà indurre questi armatori a far rientrare le loro navi in Italia, ma — sia ben chiaro — non è esclusivamente per loro che si deve approvare il provvedimento: sarebbe assurda una simile, esclusiva destinazione.

Il beneficio della riduzione dell'I.G.E. è invece rivolto soprattutto, come chiarirò in conclusione, ai molti piccoli armatori che per tradizione acquistano sul mercato estero di seconda mano e che non ricorrono nè hanno ricorso al sotterfugio della bandiera « ombra ».

Dunque, non particolari agevolazioni per chi si accinge a trasferire dalla bandiera « ombra » alla nazionale, ma benefici rivolti soprattutto al piccolo armamento; benefici che — e qui debbo tornare a rispondere al Presidente, come già feci la volta scorsa — non sono una novità. Non è esatto, infatti, dire che il pagamento della tassa normale sull'entrata per l'acquisto di navi estere non sembra abbia impedito la ricostruzione e l'incremento della flotta, perchè fino al 30 giugno 1950, nel periodo tipico della ricostruzione marittima con acquisti di navi all'estero, gli acquisti stessi erano interamente sottratti all'imposizione I.G.E.; nè vale l'osservazione del senatore De Luca Luca, che quello era un momento del tutto particolare e che, ora, tutto nel nostro Paese si è normalizzato rispetto a quel periodo. Se ci riferiamo alle nuove costruzioni, senatore De Luca, ho già detto come occorra attendere ancora un anno e mezzo prima di avere le navi recentemente commesse ai cantieri nazionali; se ci riferiamo al mercato dei noli, cioè al grande regolatore di tutte le attività marittime, constatiamo come esso sia un mercato aperto, scarsamente influenzato dalle situazioni relative a questo o a quel Paese in particolare, bensì in funzione dell'andamento internazionale della produzione, e conseguentemente, dei traffici. Al riguardo giova ricordare che dal secondo semestre del 1946 il numero indice dei noli per carichi secchi (base 1938 = 100) aveva iniziato una preoccupante discesa e il declino era stato il seguente, fino al 1949, calcolando per media annuale: 404, 383, 317 e 275. È soprattutto con riguardo a questa terribile flessione che si giustificava la totale esenzione dal pagamento dell'I.G.E., di cui abbiamo detto. Dopo il 30 giugno 1950 le navi acquistate all'estero sono state sottoposte all'imposizione del 3 per cento dell'I.G.E. come qualsiasi altra merce importata e tale allineamento fu allora giustificato dalla congiuntura particolarmente favorevole che si andava delineando nel mercato dei noli: a gennaio 1951, infatti, il numero indice era già salito a 511; nel giugno dello stesso anno era alla quota *record* di 700, ma a luglio era di nuovo sceso a 609 e un anno dopo, nel luglio del 1952, era tornato a 287; durante il 1953 si è mantenuto intorno a 300, mentre la media dello scorso anno è stata 327.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Pesenti, circa la data di inizio dei benefici previsti dal disegno di legge che stiamo esaminando, ho già detto la volta scorsa che i benefici stessi decorreranno, naturalmente, dal momento in cui la legge entra in vigore; ella, però, senatore Pesenti, ha giustamente osservato che potrà verificarsi qualche caso particolare, per cui navi acquistate prima ancora dell'entrata in vigore della legge perfezioneranno la pratica di nazionalizzazione dopo che la legge stessa sarà stata approvata e pubblicata e riusciranno così ad essere ammesse al relativo beneficio. Questo è vero, senatore Pesenti, ma ciò che si verifica al momento dell'entrata in vigore della legge, in un senso, si verificherà, in senso contrario quando essa cesserà di avere effetto, cosicché, al 31 dicembre 1957, qualche nave potrà essere stata già acquistata ma non ancora nazionalizzata e non potrà quindi godere del beneficio in parola. Si avrà, insomma, un certo compenso.

E veniamo ora alla questione dell'entità degli acquisti di navi all'estero e della relativa minore entrata statale per effetto del beneficio in parola, questione che non potremmo esaurire la volta scorsa per mancanza di precisi elementi.

Nella precedente seduta furono fatte cifre molto diverse circa l'entità degli acquisti di navi estere negli ultimi anni; ora, per gli anni 1952, 1953 e 1954 ho qui una documentazione che ci permette di abbandonare il sistema induttivo di calcolo per medie, con tutti gli errori ad esso connessi.

Nel 1952 sono state acquistate 52 navi per t.s.l. 137.529, con una spesa complessiva di circa lire 13.510.000.000; nel 1953 22 navi, per t.s.l. 110.561, con una spesa di lire 4.948 milioni; nel 1954 37 navi per t.s.l. 149.287, per lire 5.358.000.000.

Se si considerano gli anni 1952 e 1953 la media è di lire 9.229.000.000, che è cifra molto vicina a quella da me calcolata induttivamente, prendendo a parametro la nave « Liberty ». Se consideriamo invece il triennio 1952, 1953 e 1954 la media è di lire 7.938.000.000.

Noterete che a parità di tonnellaggio cambiano sensibilmente i valori, nel tempo; e ciò per effetto di quell'andamento tanto irregolare

nel mercato dei noli, che si riflette, ovviamente, su quello delle navi di seconda mano, per cui i prezzi delle navi salgono quando salgono i noli e viceversa.

È da osservare, inoltre, che nel primo semestre del 1955 sono state acquistate solo 16 navi per 52.017 t.s.l., per una somma di lire 2.063.000.000. Nell'ipotesi che il semestre successivo presenti la stessa entità di acquisti, avremmo, per il 1955, complessivi acquisti di navi all'estero per lire 4.126.000.000; il che denota una tendenza decrescente negli acquisti stessi.

Consideriamo, ora, l'aspetto fiscale: se la situazione rimane quale è oggi, su 4 miliardi di valore, l'attuale imposta del 3 per cento darebbe all'erario un gettito di 120 milioni; mentre, col beneficio del 2 per cento in favore dell'armamento, lo Stato incasserebbe solo 40 milioni, con una perdita di 80 milioni. C'è da osservare, però, che l'approvazione del disegno di legge comporterà indubbiamente un'espansione negli acquisti, sui quali graverà sempre l'imposta dell'1 per cento. La perdita di 80 milioni verrà quindi ulteriormente ridotta. Non sono queste, senatore De Luca, cifre che potranno influire sulla pronta soluzione del problema degli statali. Di fronte ad una perdita tanto lieve per l'Erario, dobbiamo peraltro tener anche conto di quell'apporto attivo valutario che la flotta mercantile determina nella bilancia dei pagamenti. L'ho già detto la volta scorsa, ma torno a ripeterlo, perchè è elemento troppo importante da non poter essere minimamente trascurato.

Nel mio intervento, la volta scorsa, accennai alla funzione sociale del presente disegno di legge e qualche senatore sorrise. Dissi, in quella occasione, che il beneficio in esame consentirebbe ai piccoli armatori di acquistare navi di seconda mano sul mercato estero, a prezzi accessibili alle loro limitate possibilità economiche, mentre i grossi armatori preferiscono commettere navi nuove. Lo stesso senatore che sorrideva avanzò il dubbio che potessero esistere in Italia, dei piccoli armatori. Ricordo questa frase: « può anche darsi, che i piccoli armatori non esistano più ed il presente provvedimento risulterebbe, allora, a totale beneficio dei grossi armatori ». Desidero rispondere esaurientemente al senatore

De Luca Luca, confermando che esistono in Italia moltissimi piccoli armatori, intendendo per tali quelli che mancano di larghe disponibilità di capitale e che costituiscono spesso delle società a carattere familiare, raccogliendo spesso « carature o frazioni di carato » — fino a centesimi di carato tra parenti ed amici. Talvolta, qualcuno di questi piccoli armatori, attraverso gestioni particolarmente accorte e fortunate, riesce ad ampliare la propria attività, a divenire, cioè grande armatore — o grosso, se preferite — ma state pure certi che appena le sue disponibilità di capitali aumenteranno, egli abbandonerà la pratica di acquistare navi usate e preferirà costruirle nuove, perchè la sua esperienza gli insegna che con navi nuove riuscirà a tener testa alla concorrenza anche in periodo di bassi noli, mentre le vecchie carrette sono le prime ad entrare in disarmo quando sopravviene la crisi. Ho qui con me anche gli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato all'estero navi negli ultimi anni, e se consideriamo il 1954 e lo scorcio del 1955, notiamo che su 53 acquisti ben 29 sono di stazza lorda inferiore a 2.500 tonnellate e soltanto una minima parte degli acquisti stessi è stata effettuata da complessi armatoriali di una certa entità.

Io leggo qui, tra l'altro: acquisto di naviglio per 400 tonnellate, e poi ancora, di naviglio per 2178 tonnellate e poi per 1184 tonnellate, per 969, per 125, per 410, per 2122, per 251, per 285, ecc.

Come si vede, senatore De Luca, ci sono molti piccoli armatori orientati in prevalenza ad acquistare navi estere. Quindi l'approvazione del disegno di legge che è all'esame della Commissione ha anche una funzione sociale perchè fornirebbe al piccolo armamento il mezzo necessario per poter lottare con la concorrenza straniera rispetto alla quale oggi si trova in condizioni di grande inferiorità. Sotto questo profilo assume particolare significato l'elemento psicologico a cui ho accennato la volta scorsa, per cui ad ogni agevolazione fiscale corrisponde un richiamo di capitale.

Voglio sperare che i miei argomenti siano valsi a chiarire ogni dubbio ed io confido che la saggezza della Commissione vorrà accettare ed approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rappresentante del Ministero della marina mercantile ha chiarito gli scopi del provvedimento di legge ed i suoi effetti sulla base di precisi dati statistici. Il Ministero delle finanze si rimette in oggetto alla specifica competenza del Ministero della marina mercantile. Per ciò che riguarda le ripercussioni finanziarie del provvedimento, aggiungo che, data la esiguità della minore entrata che gli uffici giudicano non superiore ai 70-80 milioni annui, il mio Ministero ha aderito alla proposta in sede di concerto, facendo affidamento sulle ripercussioni favorevoli che la legge avrà sull'incremento degli acquisti, il che diminuirà la prevista minore entrata. Perciò, mi associo alle conclusioni del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

RODA. Noi dobbiamo ribadire i concetti espressi dalla opposizione otto giorni or sono in merito a questo disegno di legge, concetti che purtroppo non sono stati adeguatamente presi in considerazione dalla pur ampia relazione del Ministero della marina mercantile.

Noi non insistiamo su una opposizione preconcepita di carattere generale; nella nostra Commissione si fa quello che è possibile per ridurre la sfera delle esenzioni fiscali e qui ci veniamo a trovare di fronte ad un provvedimento che invece di aiutarci in questa fatica, ne frustra in parte i risultati. Io debbo precisare che l'esposizione del rappresentante del Governo non convince innanzi tutto per una questione di carattere morale, poichè essa non ha potuto smentire l'obiezione da me mossa per cui per effetto di queste agevolazioni fiscali torneranno sotto la bandiera nazionale quelle navi italiane, appartenenti ad italiani, e quindi acquistate con la moneta del nostro Paese, che fino a ieri hanno trovato molto comodo battere la bandiera del Panama, del Nicaragua ecc. per frodare le leggi fiscali italiane. Perciò noi con questo disegno di legge tenderemmo a favorire proprio quei sistematici evasori fiscali che fino ad ieri hanno appunto frodato il fisco; perciò, da un punto di vista morale, noi non possiamo che opporci a quella che è in pratica la concessione di un premio a dei grandi evasori fiscali.

In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità di acquistare naviglio usato all'estero, l'agomentazione addotta dall'onorevole rappresentante del Governo non ci conviene affatto perchè noi sappiamo per esperienza acquisita che non è certamente uno scarto del 2 per cento sul valore dichiarato che può far desistere un imprenditore dal combinare un ottimo affare: se è vero, come è stato detto la volta scorsa, che sul mercato internazionale delle navi usate sono in vendita delle « Liberty » il cui prezzo attuale di ricostruzione (se oggi tornassero ad essere di nuovo costruite) si aggira sui 2 miliardi e che possono invece essere acquistate per un quarto del prezzo e cioè per 500 milioni, io credo che di fronte ad affari di tale mole non sarà certo la mancanza di quell'abbuono del 2 per cento di imposta a far desistere gli interessati, grandi o piccoli che siano, dall'acquistare quelle navi.

Non dimentichiamo poi il danno che ne riceveranno i nostri cantieri. Nel nostro Paese abbiamo ottimi cantieri che oggi purtroppo sono in crisi; è chiaro che acquistando naviglio usato accentueremo sempre più tale crisi. D'altra parte io non sono neanche d'accordo sulle cifre esposte dal relatore: il valore medio del naviglio importato nell'ultimo triennio si aggira sui 7 miliardi e 900 milioni all'anno e tale ritmo è prevedibile che si manterrà anche nel 1955, per cui alla media del 3 per cento, abbiamo 240 milioni all'anno; se si calcola tale andamento di acquisti anche per il 1956-1957, con conseguente riduzione dell'imposta generale sull'entrata dal 3 all'1 per cento, si avrà una perdita secca per l'erario di almeno 160 milioni. Senonchè la perdita secca per il nostro erario non sarà soltanto di 160 milioni, perchè se questa legge, come si è detto espressamente, è fatta appunto per invogliare a far rientrare sotto la nostra bandiera tutte quelle navi che oggi battono le bandiere delle piccole Repubbliche del Centro-America, assisteremo ad un rientro di navi per un ammontare nettamente superiore alla media del triennio 1952-1954 ed allora la perdita non sarà più di 80 milioni, come dice l'onorevole Sottosegretario per le finanze, non sarà nemmeno di 40 milioni come è detto nella relazione del Governo, non sarà neanche di 160 milioni, ma sarà sicuramente superiore.

Se mi permettete di tornare un istante ad una considerazione che ho fatto prima, aggiungerò che quell'armatore che comprasse una « Liberty » ad un prezzo equivalente ad un quarto del valore della nave nuova, andrebbe immediatamente incontro ad un utile, per così dire, di primo impianto, di un miliardo e mezzo; non saranno certamente i 10 milioni che il Governo intende fargli risparmiare sull'I.G.E. a determinarlo in un senso o nell'altro.

Tutte queste considerazioni sono state già fatte più o meno la volta scorsa e, malgrado l'amplessima relazione fatta dal rappresentante del Governo, ci indurranno a chiedere che questo disegno di legge venga portato in discussione in Aula.

DE LUCA LUCA. Per quanto l'onorevole Sottosegretario di Stato per la marina mercantile questa mattina si sia presentato alla nostra Commissione ben più... corazzato dell'altra volta, mi sembra che egli abbia eluso alcuni argomenti di fondo che noi la volta scorsa facemmo presenti. Noi ci siamo preoccupati di sapere non quanti sono i piccoli armatori ma chi sono, con relativo nome e cognome e paternità, e ciò perchè siamo convinti che la stragrande maggioranza di questi cosiddetti piccoli armatori non sono altro che dei prestanomi ai grossi armatori. Io penso che presso il Ministero della marina mercantile ci siano tutti i nomi e cognomi di questi piccoli armatori.

STURZO. E se anche conoscessimo i nomi, come faremmo poi a sapere se costoro fanno degli affari con i grossi armatori?

DE LUCA LUCA. Questo si potrà vedere in seguito; avendo i nomi si potrebbe sempre raccogliere una adeguata documentazione.

Quanto poi all'affermazione per cui l'erario italiano potrebbe tranquillamente rinunciare ad 80 milioni di entrata, io non posso certo condividere tanto più che in questo momento il Tesoro si sta affannando per cercare il danaro necessario per la risoluzione di tanti problemi in sospenso, senza poi considerare che quegli 80 milioni in pratica sono più di 160, come ha dimostrato il collega Roda. Pensiamo poi al danno che riceveranno i nostri cantieri, pensiamo alle centinaia di migliaia di giornate

lavorative che si perderebbero; è lotta ricchezza che si perde senza un corrispettivo.

Se comunque si insiste nel voler sostenere che questa legge vuole andare incontro alle esigenze dei piccoli armatori, ci si facciano conoscere i loro nomi e cognomi. Io comunque sono contrario a questo disegno di legge, nella sua attuale formulazione.

STURZO. Vorrei osservare che il conto fatto dal senatore Roda sulla cifra di ottanta milioni ricorda il conto che faceva un vecchio prete di Caltagirone, il quale diceva a me bambino: ho perduto tremila lire. E come le ha perdute? gli domandavo io. Se avessi venduto il vino quindici giorni prima, avrei guadagnato tremila lire in più; invece l'ho venduto quindici giorni dopo e mi sono cadute dalla tasca tremila lire! Ed io ricordo che non riuscivo a comprendere come avesse fatto a perdere quelle tremila lire. Dunque, se questi armatori che tengono le loro navi sotto bandiera straniera, le fanno rientrare sotto la bandiera nazionale, pur pagando, invece del 3, l'1 per cento di I.G.E. pagano pur sempre qualche cosa; se non facessero rientrare le loro navi sotto la nostra bandiera non pagherebbero niente al nostro erario. Ho voluto dir questo per concludere che anche i conti vanno fatti non in modo puramente contabile ma in modo realistico.

TOMÈ. In relazione alla presentazione della domanda di rimessione all'Assemblea del disegno di legge annunciata dal senatore Roda, vorrei avanzare una proposta di carattere trasattivo: poichè l'opposizione ed in genere, forse, anche molti di noi, sono orientati verso la concessione di effettive facilitazioni solo al piccolo armamento e poichè ritengo che l'opinione del senatore De Luca per cui i piccoli armatori non sarebbero che prestanomi dei grandi, non sia conforme alla realtà, in quanto il grande armamento ha per sua stessa natura impostazioni organiche differenti da quelle del piccolo, io penso che potremmo orientarci verso la concessione delle facilitazioni esclusivamente al piccolo armamento.

Non so se questa mia proposta sia condivisa dal Governo e dalla maggioranza ma per superare questo punto morto credo che si potrebbe

introdurre un emendamento per cui l'ufficio fiscale è autorizzato a concedere le agevolazioni soltanto per l'acquisto di navi che abbiano una stazza inferiore al massimo ammesso per il piccolo armamento.

VALENZI. Io penso che più che i nomi dei piccoli armatori sarebbe importante conoscere le percentuali di acquisto da parte dei singoli della stazza complessiva delle navi: infatti non è tanto importante il sapere che su trenta navi, per esempio, un armatore ne abbia comperate sette, ma sapere se la stazza di quelle sette sia tale da superare quella complessiva di tutte le altre. Con queste informazioni potremmo vedere più da vicino la situazione ai fini anche di una pratica soluzione nel senso prospettato ora dal senatore Tomè.

In secondo luogo volevo far presente che questa tendenza del Governo ad incoraggiare l'acquisto di navi all'estero è appoggiata da lettere come questa che mi è testè pervenuta, e contro la quale io protesto, da parte della Associazione dei sinistrati di guerra; in questa lettera si sostiene che in Italia non c'è la possibilità di costruire navi perchè i cantieri navali italiani attualmente non sarebbero in condizioni di far fronte al fabbisogno. Al contrario, perchè non si pensa a concedere delle agevolazioni a coloro che acquistano navi in Italia, incoraggiando e garantendo così il lavoro dei nostri cantieri?

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Le ricordo, senatore Valenzi, che con diverse leggi sono state concesse numerosissime agevolazioni ai cantieri italiani.

SELVAGGI. Io debbo fare un'osservazione, che mi sembra fondata, da un punto di vista di diritto. L'applicazione dell'I.G.E. all'acquisto di navi all'estero, da un punto di vista giuridico, è una stortura. Infatti l'I.G.E. vuole sostituire la tassa di registro colpendo quei trapassi di proprietà che avvengono sul suolo nazionale; ora, noi qui colpiamo un atto giuridico e cioè un passaggio di proprietà, che avviene all'estero e si noti bene che si fa questo soltanto per le navi mentre per tutte le altre merci che entrano in Italia questo non avviene. Io perciò capirei l'aumento del dazio che viene pagato

al momento in cui la merce passa la linea doganale, ma non comprendo perchè si debba colpire un fenomeno giuridico, con conseguenze economiche, che avviene all'estero. Questa imposta quindi non dovrebbe esistere o, tutt'al più, dovrebbe colpire tutte le merci che entrano nel territorio nazionale.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge doganale del 25 settembre 1940, n. 224, articoli 1 e 4, suona così: « Il passaggio della linea doganale di merci soggetto a diritto di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto di imposta. Tuttavia il diritto alla imposta sulle navi estere sorge solo col trapasso della proprietà estera, ecc. ».

TRABUCCHI, *relatore*. Direi che *de jure condendo* possa discutersi se sia giusto che merce che viene dall'estero paghi l'imposta sull'entrata; però l'articolo 17 della legge fondamentale dice esattamente: « In corrispondenza dell'imposta stabilita dall'articolo 1 del presente decreto, sulle merci importate dall'estero è dovuta, per il fatto obiettivo della importazione, una imposta nella stessa misura del 2 per cento stabilita per le entrate derivate da trasferimento di merce ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Infatti nell'articolo unico del disegno di legge in esame è detto: « ... imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 ... ».

STURZO. Il titolo però del presente disegno di legge dice: « Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per importazione di navi estere ». Quindi l'errore è nel titolo, non nell'articolo; modifichiamo il titolo ed avremo rispettato le giuste preoccupazioni del collega Selvaggi.

TRABUCCHI, *relatore*. L'unica cosa che è esente sono i passaggi di merci avvenuti all'estero; il sistema dell'imposta generale sull'entrata è così completo nella sua minuta articolazione che prevede tutto.

Nel regolamento poi è detto: « Il valore ai sensi dell'articolo 18 deve indicare il valore della merce posta al confine, aumentato del-

l'imballaggio, carico, imbarco, assicurazione e trasporto... ». Pertanto si paga l'imposta sull'entrata anche su questi valori accessori.

Penso quindi che sia da evitare una discussione che in Aula potrebbe dar luogo a degli equivoci, aderendo alla proposta del senatore Tomè. Infatti se c'è il pericolo che vi siano navi all'estero che militano sotto la bandiera del Panama o del Nicaragua, certamente queste non sono piccole navi, ma sicuramente grosse navi. Pertanto se noi potessimo metterci d'accordo, e fino ad un determinato tonnello concedere l'esenzione e oltre no, ridurremmo anche il peso fiscale e certamente libereremmo le nostre coscienze dalle preoccupazioni di aver facilitato persone che potrebbero regolarmente pagare l'imposta sulla entrata, dato che sono nella capacità economica di poterlo fare.

RODA. Anch'io sono del parere espresso dal collega Trabucchi, perchè sicuramente una volta approvato questo disegno di legge rientrano quelle navi « Liberty » che gli armatori italiani hanno tenuto sotto la compiacente bandiera del Nicaragua o del Panama. Quindi sarei del parere di escludere senz'altro le navi « Liberty » da questa esenzione e poi di determinare un certo tonnello oltre il quale non agisca più l'esenzione. Dato però che è una questione tecnica sulla quale ognuno di noi ha le sue idee, e che pertanto va approfondita, chiederei un rinvio della discussione per dar modo alla Commissione di chiarire meglio questi punti.

STURZO. Se il Governo entra nell'ordine di idee della proposta Tomè allora si può rinviare la discussione.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Tutto sta a stabilire quale è il limite su cui dobbiamo trovarci d'accordo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata, con l'intesa che la sospensione è fatta al fine di valutare tecnicamente la possibilità di introdurre, nel disegno di legge in esame, l'emendamento proposto dal senatore Tomè.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560 site in Roma alla Circonvallazione Clodia** » (1153) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « *Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560 site in Roma alla Circonvallazione Clodia* » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.), mediante trattativa privata, le due aree, appartenenti al patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560, site in Roma alla Circonvallazione Clodia.

La vendita sarà effettuata per il prezzo di lire 349.000.000, da pagare in contanti, con l'obbligo per la R.A.I., fino al 15 dicembre 1972, di costruire e mantenere su quelle aree impianti e studi televisivi, e con la condizione che, in caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto per colpa della R.A.I.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione dell'atto di compravendita.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Come è noto agli onorevoli colleghi, la R.A.I. è concessionaria esclusiva del servizio di televisione in Italia, secondo la convenzione 24 gennaio 1952 tra lo Stato italiano e la R.A.I. stessa, convenzione approvata e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 gen-

naio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1952 col n. 82.

Lo sviluppo della televisione imponeva la costruzione di un centro per la installazione degli impianti vari e la sua ubicazione doveva rispondere ad indispensabili ed essenziali requisiti tecnici come la vicinanza all'antenna trasmittente di Monte Mario e agli impianti già costruiti nella zona di Piazza Mazzini.

Di qui l'origine della scelta della zona in quella di Monte Mario per la stazione trasmittente e della Circonvallazione Clodia per il Centro Studi.

I due terreni prescelti di metri quadrati 560 e di metri quadrati 10.500 e descritti compiutamente nella relazione governativa, sono di pertinenza del patrimonio dello Stato. Il 30 marzo 1953, per mezzo di decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1953, le costruzioni anzidette nella prescelta località venivano dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Nel giugno del 1953 la R.A.I. richiedeva al Demanio, proprietario del terreno al Piazzale Clodio (metri quadrati 10.500 più 560), di poterlo acquistare. Poichè per poter vendere il suddetto terreno occorreva, come è noto, un provvedimento legislativo, data l'assoluta necessità di iniziare i lavori veniva nello stesso mese di giugno del 1953 stipulata una convenzione ventennale di affitto fra il Demanio e la R.A.I. il che permetteva a quest'ultima di venire subito in possesso del terreno. Tale convenzione prevedeva la vendita entro tre anni dall'inizio della convenzione stessa. Il provvedimento in esame che concerne la vendita dovrebbe essere pertanto approvato al più presto. Il prezzo da pagarsi in contanti, di lire 349.000.000 è stato stabilito dai competenti organi dello Stato. Il terreno è vincolato per venti anni, ossia fino al 15 dicembre 1972 (epoca in cui scade la concessione alla R.A.I. dell'esclusiva dei servizi televisivi), alla realizzazione del Centro TV di Roma e all'obbligo di mantenervi gli impianti televisivi.

Per tutte queste considerazioni propongo alla Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)70^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

RODA. Sono d'accordo sul provvedimento, però il vincolo di destinazione che qui è fissato fino al 1972 mi sembra troppo breve. Infatti per quel che riguarda il comune di Milano questi vincoli di destinazione hanno una durata di gran lunga maggiore; pertanto mi meraviglia che lo Stato abbia stabilito un vincolo di destinazione che non è neanche di 20 anni.

TOMÈ. Mi rendo conto della fondatezza delle obiezioni del senatore Roda, ma bisogna tener presente che l'area viene data ad un ente dello Stato e che inoltre non sappiamo quali saranno gli sviluppi nel campo della televisione da qui a venti anni, per cui potrebbe darsi che gli impianti che si creano ora non siano più adeguati allora agli sviluppi tecnici.

Per queste due considerazioni sarei del parere di approvare il disegno di legge nel testo che è sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. D'altra parte non si sarebbe potuto fissare un termine più lungo perchè la concessione alla R.A.I. scade precisamente a quella data.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto in votazione il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Emissione di monete metalliche da lire 20 »
(1155).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Emissione di monete metalliche da lire 20 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò io stesso brevemente in sostituzione del relatore Cenini assente per malattia.

Ai fini di facilitare gli scambi di minore entità si è ravvisata l'opportunità che nella serie dei valori monetari, di cui è già stata autorizzata l'emissione venga inserita una nuova moneta da lire 20. Invero, per gli scambi ricorrenti di importi inferiori a lire 50

attualmente è necessaria una certa quantità di monete da lire 5 e da lire 10, quantità che verrebbe ridotta qualora si impiegassero pezzi monetari aventi valore intermedio tra le lire 10 e le lire 50.

L'esigenza di porre in circolazione una moneta del cennato valore intermedio si è avvertita anche in passato; infatti, nel periodo dal 1930 al 1945, l'emissione di monete di Stato fino al taglio di lire 2 si aggirava negli importi sotto indicati:

Tagli	Importo circolazione in milioni di lire	Rapporto di composizioni
L. 0,05	21	4,13 %
» 0,10	38	7,48 %
» 0,20	60	11,81 %
» 0,50	38	7,48 %
» 1 —	152	29,92 %
» 2 —	199	39,18 %
	508	

La scala dei valori monetari, esistente nell'accennato periodo, comprendeva il taglio da lire 0,50 che oggi potrebbe considerarsi pressochè equivalente, tenuto conto del mutato valore della lira, alla moneta da lire 20, di cui si propone ora l'emissione.

Pertanto, con il disegno di legge in esame si autorizza la Zecca a fabbricare e ad emettere la nuova moneta da lire 20 prescrivendo che le caratteristiche, i contingenti e la data d'inizio del corso legale saranno determinati con le stesse modalità stabilite per le altre monete dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1405.

Per quanto concerne la spesa relativa, si può prevedere fondatamente che essa sarà fronteggiata con i normali stanziamenti di bilancio, atteso che si avrà un minor fabbisogno di monete « Italma » di tagli inferiori e quindi la spesa per la fabbricazione della nuova moneta verrà così compensata.

RODA. Volevo chiedere se la Zecca intende coniare le monete da 20 lire con la medesima lega di quelle da 10, perchè così facendo si creerà l'inconveniente di aumentare sempre di

5^o COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)70^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

più il diametro delle monete stesse. Secondo me sarebbe più opportuno che queste monete fossero coniate in metallo di valore intrinseco superiore in maniera che il diametro delle monete e conseguentemente il loro peso non divenisse eccessivo.

DE LUCA LUCA. Noi siamo favorevoli alla approvazione di questo disegno di legge. Vorrei cogliere l'occasione per raccomandare l'acceleramento dell'emissione anche delle monete da 50 e da 100 lire.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si dovrebbe riuscire ad emettere entro il 1957 anche le monete metalliche da 50 e da 100 lire. Infatti la Zecca sta lavorando con tutte le sue possibilità per arrivare a sostituire entro questo termine i biglietti di Stato.

Prendo nota del consiglio del senatore Roda e riferirò agli organi tecnici: però posso dire che ci sono state difficoltà notevolissime per quanto riguarda la scelta del metallo.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 20 in aggiunta a quelle di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1405.

Le caratteristiche ed i contingenti delle nuove monete da lire 20, nonché la data dalla quale le monete stesse avranno corso legale nello Stato saranno stabilite con le modalità previste dall'articolo 1 della predetta legge 24 dicembre 1951, n. 1405.

(È approvato).

Art. 2.

Alle spese per la fabbricazione delle monete autorizzate con la presente legge si farà fronte con i relativi stanziamenti per la monetazione

iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli esercizi 1954-55 e successivi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato » (1157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 56, n. 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

SELVAGGI, *relatore*. Io avrei poco o nulla da aggiungere alla relazione che accompagna il disegno di legge. Attualmente i pagamenti degli stipendi si fanno per ruoli, il che porta a notevoli inconvenienti nel Corpo delle guardie forestali. Il personale appartenente a questo Corpo è dichiarato per legge personale civile, ma in fondo è organizzato con una gerarchia perfettamente simile a quella dei Corpi militari; quindi si propone che il pagamento degli stipendi e degli altri assegni si faccia nello stesso modo degli altri Corpi militari come già si faceva in passato.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)70^a SEDUTA (20 ottobre 1955)

A me sembra che l'utilità, anzi la necessità di tornare al vecchio sistema siano evidenti: la Corte dei conti ha espresso su tale provvedimento parere favorevole.

STURZO. Non si potrebbe attuare questa disposizione con un apposito regolamento, anzichè farne oggetto di una legge? Mi sembra che in Italia si facciano troppe leggi superflue.

Questa è materia propriamente regolamentare.

MARIOTTI. Ritengo che le osserazioni fatte dal collega Selvaggi siano logiche e che si debba ritornare al pagamento attraverso mandati fissi, perchè questo famoso Corpo forestale che amministra un grande patrimonio demaniale, non ha un controllo rigido come si conviene. A Vallombrosa dove vi è un demanio forestale, chiedendo io sabato scorso delle informazioni sul taglio del bosco, sulla vendita del legname, mi si diceva, non so con quanta verità, che vi sono degli introiti notevoli, specie nella vendita del legname in questo momento di ricostruzione. Non vi è insomma alcun controllo durante le contrattazioni di questi notevoli quantitativi di legname.

A mio avviso, il fatto che si paghino degli assegni non so se in base a delle tabelle o a meriti speciali è una stortura che dovrebbe essere eliminata; in quanto si tratta sempre di un ente dello Stato, sia pure a gestione autonoma.

STURZO. Tutta l'organizzazione forestale può riguardarsi sotto il binomio controllati-controllori.

MARIOTTI. Sono d'accordo con lei, senatore Sturzo, per cui penso si possa essere favorevoli a questi stipendi che ci danno anche, tra l'altro, la possibilità di poter stabilire una scala per le promozioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ora ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Schiavi e Spagnoli:
« Proroga sino al 30 giugno 1956, per gli Istituti autonomi per le case popolari, del termine di cui all'articolo unico della legge 1° luglio 1952, n. 864, in relazione alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (1091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga sino al 30 giugno 1956, per gli Istituti autonomi per le case popolari, del termine di cui all'articolo unico della legge 1° luglio 1952, n. 864, in relazione alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all'articolo unico della legge 1° luglio 1952, n. 864, è prorogato al 30 giugno 1956.

NEGRONI, *relatore*. Dirò poche parole perchè la relazione che accompagna il disegno di legge è di per sè chiarissima. L'articolo 147 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, stabiliva delle agevolazioni tributarie agli Istituti autonomi per le case popolari, il cui termine venne esteso a due anni dopo la guerra, dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1942; fu quindi prorogato fino al 15 aprile 1951 e da questa data ancora prorogato al 30 giugno 1955, con la legge 1° luglio 1952. Il 30 giugno di questo anno i termini sono scaduti, e pertanto il disegno di legge al nostro esame prevede una ulteriore proroga per evitare soprattutto che si determinino nuovi aggravii sui costi di produzione dei nuovi alloggi e quindi sulle pigioni e sui canoni di riscatto.

Inoltre, dato che è necessario adeguare le costruzioni agli strimenziti finanziamenti,

programmi costruttivi in corso dovrebbero essere ridotti dal 12 al 15 per cento.

Poichè le pigioni praticate dagli Istituti autonomi per le case popolari sono di circa 1.500-2.000 lire a vano, nei centri meno importanti, e 3.000 nei centri maggiori, un ulteriore aumento renderebbe impossibile la situazione e determinerebbe il fenomeno della morosità, oltre al fatto che rimarrebbero sfitti numerosi appartamenti perchè molta gente non riuscirebbe a pagare tali fitti.

Si rende, quindi, indispensabile questa proroga, i cui effetti sarebbero positivi anche ai fini della finanza statale. L'unica cosa che vorrei osservare è che il termine stabilito al 30 giugno 1956, giustificato quando è stato presentato il disegno di legge, oggi è troppo breve, perchè tra un paio di mesi saremmo di nuovo costretti a prorogarlo. Sarebbe opportuno, a mio avviso, stabilire il termine fino al 1960, anche perchè nel 1960 si avrà lo sblocco dei fitti. Con questa proposta di emendamento invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero delle finanze deve esprimere parere contrario all'approvazione del disegno di legge. Ricordo a me stesso che l'articolo 147 del testo unico sull'edilizia popolare n. 1165 dice:

« Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse da bollo e registro, secondo le stesse norme comuni stabilite per le altre società cooperative dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro 30 dicembre 1923.

Però la durata di tali privilegi si estende fino a dieci anni dalla costituzione della società e fino a quando il capitale veramente versato abbia raggiunto lire 2.000.000.

Esse inoltre godono riduzione al quarto:

a) della spesa per le inserzioni obbligatorie nei Fogli degli annunci legali;

b) delle tasse d'iscrizione e trascrizione ipotecarie in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche;

c) della tassa di registro sui contratti per lavori di costruzione e manutenzione di dette

case, nonchè di quelle sui relativi contratti di locazione;

d) delle tasse per i contratti di assicurazione sulla vita degli acquirenti, purchè ne venga fatta cessione a garanzia della casa;

e) dei diritti erariali di abbonamento di cui all'articolo 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, sugli Istituti di credito fondiario, per tasse di qualunque specie dovute su mutui concessi dagli istituti suddetti, sia originariamente, sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari, per le case popolari od economiche;

f) delle tasse di concessione governativa di cui ai titoli II, VII e XIV della legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

Nulla è innovato alle norme vigenti per la tassa di negoziazione di cui alla legge 30 dicembre 1923 n. 3280.

Ai contratti di mutuo suppletivo sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel primo comma del presente articolo. Tutte le anzidette norme tributarie sono applicabili anche agli Istituti autonomi per le case popolari, i quali continueranno a fruire delle agevolazioni stabilite nel primo comma oltre il 31 dicembre 1935 e per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1936, anche se sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000. Però le normali tasse da essi pagate dal 1° gennaio 1936 al 25 marzo 1938 non sono soggette a rimborso ».

Come ha osservato il relatore il termine di dieci anni è stato prorogato a favore degli Istituti autonomi per le case popolari fino al 30 giugno di quest'anno, con l'articolo unico della legge 1° luglio 1952. Ora, si vorrebbe portare il termine al 30 giugno 1956. Questa proroga del termine va contro il principio generale che persegue il Governo di limitare e di non estendere ulteriormente la sfera di applicazione delle agevolazioni tributarie. E in questo concorda con quanto ha detto precedentemente, in occasione di altro provvedimento, il senatore Roda.

RODA. Si tratta di una questione ben diversa, onorevole Sottosegretario.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono costretto a dare parere contrario perchè gli Istituti autonomi che hanno maturato il decennio della loro costituzione nel cenato periodo dal 1938 al 1946, si sono già avvantaggiati delle precedenti proroghe per conseguire i propri fini che hanno raggiunto in questo lungo periodo, tutto particolare perchè periodo di guerra o di dopo-guerra. Inoltre, qualora si addivenisse alla proroga fino al 30 giugno 1956, si verrebbe a creare una situazione di sperequazione nei confronti di quegli istituti autonomi che, essendosi costituiti prima del 30 giugno 1946, verrebbero a perdere al compimento del decennio della loro costituzione, le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 147 della legge fondamentale che resterebbero ancora applicabili, viceversa, a favore dei similari istituti, favoriti da questo provvedimento. Pertanto, e per il principio generale su cui il senatore Roda concorda, e per questa sperequazione che si verrebbe a verificare tra istituti che hanno degli scopi del tutto similari ed analoghi, il Ministero delle finanze è contrario all'approvazione del disegno di legge.

DE LUCA LUCA, Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, ma vorrei fare qualche osservazione soprattutto in merito al funzionamento alla periferia di questi Istituti autonomi per le case popolari. Mi riferisco alla mia regione e mi auguro che quello che è avvenuto in Calabria non sia avvenuto in altre parti d'Italia.

Nella distribuzione di questi alloggi popolari ed ultra-popolari manca assolutamente un controllo. Nella mia città, a Catanzaro, e così anche a Cosenza, abbiamo avuto occasione di vedere che questi appartamenti sono stati assegnati a proprietari di case, i quali hanno provveduto ad affittare la casa di proprietà per andare ad abitare le case assegnate dall'Istituto autonomo per le case popolari. Ma avvengono anche dei casi più gravi: viene trasferito a Catanzaro il Comandante della Legione dei carabinieri ed immediatamente gli si dà non uno ma due appartamenti, messi in comunicazione per l'occasione perchè naturalmente il colonnello ha bisogno di 7-8 stanze a disposizione. Tutte queste cose dimo-

strano che da parte della Direzione centrale non vi è alcun controllo; mentre effettivamente questi grossi inconvenienti si potrebbero evitare se vi fosse un certo controllo popolare sulle commissioni che debbono, in sostanza, assegnare gli appartamenti. Tutti sappiamo che di queste commissioni, che hanno il compito di assegnare gli appartamenti al popolo, fanno parte tutti i rappresentanti fuorchè quelli del popolo. E per portare ancora un esempio di quello che avviene, ricordo che una signora, mentre mi trovavo con la mia famiglia ai giardini pubblici, mi comunicò che per avere un appartamento dell'Istituto case popolari di Catanzaro, aveva sborsato la notevole somma di 300.000 lire. Alla mia richiesta di farmi conoscere qualche nome, la signora si rifiutò. E non è un caso unico; molte altre famiglie hanno dovuto ricorrere a questo mezzo di corruzione per avere una casa.

Dichiaro quindi di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, con la raccomandazione che la Direzione centrale provveda ad un severo controllo e che delle Commissioni comunali facciano parte anche i rappresentanti delle categorie interessate, perchè solo in tal modo si possono curare gli interessi della povera gente, a cui vogliamo che queste case siano assegnate.

È necessario far fronte a certe situazioni che rischiano di turbare l'ordine pubblico. Non è giusto che lo Stato dia delle agevolazioni agli Istituti delle Case popolari, quando poi per avere una casa bisogna ricorrere a dei mezzi di corruzione.

MARIOTTI. Anche il Gruppo socialista è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, anche se, molto maliziosamente, il Sottosegretario Piola ha cercato di vincolarlo, alludendo ad alcune espressioni del collega Roda, che si confacevano ad altro provvedimento di legge, ma che non hanno niente a che fare con quello che noi discutiamo.

Fatta questa premessa, vorrei dire che mi sembra sia oltremodo utile dare delle facilitazioni agli Istituti per le case popolari per il fatto che questi Istituti debbono spendere delle somme notevoli per l'ordinaria manutenzione di gruppi di case popolari malandate per la guerra e anche perchè questi Istituti

trovano delle difficoltà non indifferenti per mantenere questo patrimonio su cui si basa e si sviluppa la loro ragione di essere. Queste agevolazioni tributarie trovano la loro giustificazione nel fatto che gli Istituti autonomi per le case popolari, sebbene diretti senza alcuna discriminazione politica, debbono aumentare le pigioni ad un livello che sia confacente alle tasche di famiglie poco abbienti. E vorrei far notare ai colleghi che gli Istituti per le case popolari non sono obbligati a rispettare gli aumenti previsti dalla legge sugli affitti, ma possono aumentare, a loro discrezione, i canoni, secondo quanto prevede o delibera lo stesso Consiglio di Amministrazione, sentito solo il parere del Ministero dei lavori pubblici. Pertanto, se voi non andate incontro a questi Istituti con delle facilitazioni, questi dovranno aumentare le pigioni — e ho già detto che essi non hanno l'obbligo di aumentare gli affitti in base alle vigenti leggi — come è avvenuto purtroppo a Firenze, dove gli affitti sono stati aumentati anche del 200-300 per cento dal locale Istituto sotto il pretesto di dover fare delle spese non indifferenti per poter ripristinare un certo suo patrimonio; aumento che ha determinato un notevole fermento nella popolazione e che ha reso necessario l'intervento della polizia. Pertanto, in ossequio ai principi per cui sono sorte, non possiamo negare l'approvazione a queste agevolazioni tributarie sempre che questo possa naturalmente confortare gli Istituti stessi ad avere un bilancio che soddisfi gli interessi degli Istituti e degli utenti.

SCHIAVI. Raccomando alla Commissione di tener presente che il costo di affitto per la classe lavoratrice non deve superare il 12 o il 13 per cento del reddito di lavoro, perchè non diventi insostenibile. Bisogna perciò mettere in grado gli Istituti — parlo per esperienza, perchè ho presieduto l'Istituto di Forlì e sono stato direttore dell'Istituto case popolari di Milano — di poter affittare le case a prezzi accettabili anche dalla povera gente. Evitiamo che il limite da me accennato sia superato.

Per quanto riguarda i gravi inconvenienti lamentati, ritengo che una certa vigilanza sia possibile, dato che in ogni Consiglio di ammi-

nistrazione vi è un rappresentante del Governo.

TOMÈ. Intervengo per contestare la posizione assunta dal Ministero delle finanze. Mentre pochi mesi fa è stata votata la concessione della garanzia per i mutui contraendi dagli Istituti delle case popolari allo scopo di incrementare e di facilitare le costruzioni, oggi ci si oppone alla proroga dei benefici acquisiti. Questa contraddizione dovrebbe essere evitata.

TRABUCCHI. Non sono d'accordo con quanto sostiene l'onorevole Sottosegretario e concordo invece con l'onorevole relatore. E, per giustificare questa mia strana posizione, debbo far presente che, quando nel 1938 in sede di testo unico si sono concessi alle cooperative dieci anni d'esenzione, si è pensato che le cooperative edilizie hanno evidentemente un breve periodo di funzionamento, cioè un breve periodo di attività costruttiva, teoricamente fino alla completa soddisfazione dei soci; ed anche oggi vediamo che le cooperative edilizie tendono a costituirsi per quel numero di soci che hanno bisogno della casa e che riescono, attraverso i contributi statali, ad avere la casa. Si stabilì di dare fino dal 1938, anche agli Istituti autonomi per le case popolari, le stesse agevolazioni, non perchè gli Istituti autonomi, entro quel periodo di tempo, cessassero la loro attività, ma perchè si pensava che in dieci anni cessasse il periodo in cui avrebbero dovuto rappresentare un grande aiuto allo Stato per la creazione di nuove case e per risolvere la crisi edilizia. Oggi noi siamo qui in una situazione peggiore del 1938, in una situazione di crisi edilizia notevole e con sempre maggiore intensità nell'ultimo periodo si è considerato utile di far capo agli Istituti per le case popolari per adempiere a quelle mansioni che lo Stato si è assunte nei riguardi della costruzione. Oggi lo Stato dà agli Istituti predetti dei contributi per il pagamento dei mutui, dà anche una garanzia per il pagamento dei mutui e la possibilità di ottenere mutui dalla Cassa depositi e prestiti, appunto per cercare di fare sì che gli Istituti possano adempiere nel miglior modo possibile alle loro mansioni in relazione alla situazione di particolare crisi degli alloggi, che in questo momento perdura come

nel 1938. Non possiamo far più conto, quindi, di assimilare la cooperativa, che comunque è sempre creata per conto dei soci, con l'Istituto per le case popolari, che agisce in funzione della collettività. Mi pare che sussista un motivo razionale per distaccare la posizione degli Istituti per le case popolari di fronte a quella delle cooperative edilizie. Se si chiedesse una proroga dei benefici per le cooperative edilizie, darei il mio voto contrario; per gli Istituti lo do favorevole.

Faccio presente che è sacrosanta verità che, se gli Istituti per le case popolari non avessero il patrimonio antico su cui riescono ad avere degli utili, oggi sarebbero in piena crisi; perchè, mentre in città riescono in qualche modo ad affittare se non a prezzi remunerativi, quantomeno a prezzi calcolati in modo da estinguere i mutui, nelle località di provincia non riescono ad affittare a prezzi sufficienti all'ammortamento del mutuo: quindi, dovendo riuscire ad integrare i loro bilanci (e spero che ci arrivino sempre) con gli utili che derivano loro dalle vecchie case costruite molto tempo fa e che sono in gran parte ammortizzate, o hanno a carico delle rate di mutuo molto basse. Ho detto questo per dimostrare che gli Istituti non hanno larghe possibilità, hanno anzi possibilità molto ristrette. E si fa sempre più strada la preoccupazione che, se si continua così, si verifichino delle gravi crisi per gli Istituti per le case popolari; per cui, a quanto mi diceva un funzionario di un Istituto di credito, è inutile che si possa pensare di poter arrivare un giorno a fare delle subastazioni, perchè succederebbe un disastro.

E' quindi necessario che a questi Istituti, per la loro funzione, poichè devono essere considerati come una specie di *longa manus* governativa, si applichino queste concessioni e sarei del parere di prorogarne il termine fino al 1960, finchè non si arrivi, cioè, attraverso una nuova legge sulle costruzioni edilizie, a rivedere la legge del 1938. Noi stessi, in questa sede, abbiamo auspicato la revisione di quella legge perchè non siamo più disposti a mantenere facilitazioni per le costruzioni edilizie, che si dicono popolari, ma che in realtà sono di lusso.

SPAGNOLLI. Io sono lieto delle dichiarazioni fatte dal senatore Trabucchi. È inutile

che da una parte si affermi di voler provvedere a risolvere il problema della casa soprattutto per le classi meno abbienti mentre dall'altra non si intende concedere facilitazioni agli organi che sarebbero chiamati a provvedervi. Faccio anche osservare che, per quanto concerne l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, che è fondamentale per la risoluzione del problema delle case malsane ed inadatte, essa fa capo soprattutto agli Istituti per le case popolari e prevede un rimborso solo del 3 per cento delle spese generali. Ora è chiaro che gli Istituti per le case popolari non potrebbero certo andare avanti se non avessero la possibilità di avvalersi dei vecchi patrimoni già da essi costituiti; ma questo è possibile soltanto per i grandi Istituti mentre i piccoli — e ce ne sono tanti sparsi nella nostra Penisola — non riescono ad andare avanti. Perciò è necessario intervenire con provvidenze concrete, è necessario aprire le porte affinché anche i più miseri siano messi nella condizione di avere prima o poi la casa. Io penso che si debba essere piuttosto larghi: gli studi attualmente in corso presso il Ministero e presso l'Associazione degli Istituti per le case popolari sono giunti proprio alla conclusione che si può andare incontro alle categorie più bisognose con la esenzione fiscale. Ora, noi stiamo arrivando alla fine del 1955 ed ancora non abbiamo un testo con norme precise sull'argomento. Sarei perciò del parere di accogliere la proposta di proroga fatta dall'onorevole relatore, anche se non nei suoi termini assoluti, ed opto comunque per una proroga più larga di quella prevista nel disegno di legge.

Per quanto concerne le lamentele che qui sono state fatte, mi sembra che non ci sia da fare altro che segnalare i fatti al Ministero per gli adeguati provvedimenti, ma io ho già visto nella relazione fatta dal Ministero in collaborazione con gli Istituti per le case popolari qualche proposta per cui domani dovrebbe essere resa più facile l'assegnazione delle case esclusivamente alle categorie che ne hanno più bisogno.

STURZO. Io desidero un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario per quanto riguarda la diversità di trattamento tra le coopera-

tive che usufruirebbero della proroga e quelle che non ne usufruirebbero.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In principio ho citato la dizione precisa dell'articolo 147 della legge del 1938, che parla delle cooperative per case popolari ed economiche. Vi sono degli Istituti autonomi simili che non rientrano in questa categoria e poichè si tratta semplicemente di prorogare i benefici previsti dalla legge del 1938, poichè questi Istituti non hanno beneficiato della legge da prorogare, non beneficerebbero nemmeno della proroga. Ad ogni modo questa è una antinomia che io ho già fatta rilevare.

TRABUCCHI. Il testo della legge dice così: « Tutte le anzidette norme tributarie sono applicabili anche agli Istituti autonomi per le case popolari i quali continueranno a fruire delle agevolazioni stabilite nel primo comma oltre il 31 dicembre 1935 e per un periodo di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio del 1936, anche se sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000. Però le normali tasse pagate dal 1° gennaio 1936 al 25 marzo 1938 non sono soggette a restituzione ».

L'anno scorso noi abbiamo parificato agli Istituti autonomi per le case popolari l'Istituto per le case ai ciechi; è evidente che a questo Istituto, pur se parificato agli Istituti autonomi per le case popolari, non si adatta questa norma che fa riferimento agli Istituti popolari riconosciuti come tali in precedenza.

STURZO. Credo che non valga la pena di sollevare adesso tale questione. È stato qui notato che il controllo non è fatto bene e questo non soltanto alla periferia, ma anche al centro. C'è una Commissione permanente di controllo presso il Ministero dei lavori pubblici composta di poche persone. Purtroppo tale Commissione è inflazionata da 27 o 28 esperti. Risulta che questa Commissione da parecchio tempo non è convocata; riescono ad avere le agevolazioni di legge cooperative composte da persone che non sarebbero nelle condizioni volute dalla legge stessa. Io domando all'onorevole Presidente di far giungere al Ministro

dei lavori pubblici il voto, che io esprimo e che credo che i colleghi condividano, che si faccia funzionare questa Commissione, e che si escludano dai vantaggi le cooperative che non si trovano nelle condizioni volute dalla legge.

RODA. Noi ci associamo in modo completo alle parole del senatore Sturzo.

TRABUCCHI. Faccio presente alla Commissione che l'ufficio cooperative, che si trova nella stessa sede della Commissione di vigilanza, ha le pareti addirittura ricoperte da cumuli di progetti e di pratiche che sono in un numero inverosimile, mentre tutti premono perchè sia approvato il proprio progetto.

STURZO. Osservo che la Commissione di vigilanza è una Commissione diversa da quella che approva i progetti; ne è Presidente il consigliere di Stato Carlo Bozzi.

È inoltre opportuno agevolare il riscatto delle case poichè si va costituendo un grande demanio che immobilizza il capitale; col riscatto delle case, si realizzerebbe in un determinato ciclo di tempo il capitale che si potrebbe reimpiiegare in altre costruzioni.

DE LUCA LUCA. Io ho parlato di controllo popolare, ma questa è una parola che a molti fa paura. Se per esempio i Presidenti degli Istituti per le case popolari avessero l'obbligo di comunicare alla sede centrale come vengono assegnati gli alloggi, indicando nome e cognome degli assegnatari, già si potrebbe esercitare da parte del centro un controllo più serio di quello attuale. A Catanzaro, per esempio, abbiamo avuto un Presidente dell'Istituto per le case popolari, l'avvocato Giuseppe Pedullà, socialdemocratico, il quale per mantenere il posto di Presidente dell'Istituto passò dalla socialdemocrazia alla democrazia cristiana, ma si dimostrò un elemento così pericoloso che la stessa Democrazia cristiana lo ha eliminato dalla Presidenza dell'Istituto. A mio parere, quindi c'è la necessità assoluta che il controllo dal centro alla periferia sia fatto e sia fatto bene.

MARIOTTI. Proprio in relazione a quanto ha detto il collega De Luca, desidererei invitare i colleghi della maggioranza a desistere dal voler concedere la proroga fino al 1960, poichè i fatti denunciati ci debbono suggerire di effettuare un controllo sull'andamento di questi Istituti. Se essi si dimostreranno meritevoli, tanto meglio; ma se dovessero apparire come degli Istituti di speculazione e di discriminazione, non saremmo più disposti a concedere loro delle agevolazioni.

PRESIDENTE. Io farei una proposta transattiva: poichè il disegno di legge proposto dal Governo estende la proroga fino al 30 giugno 1956, il che è troppo poco, perchè la proroga scadrebbe fra pochi mesi, io direi di portare la data di scadenza al 1957.

TOMÈ. Onorevole Presidente, è sempre troppo poco; bisogna tenere presente il tempo occorrente alla approvazione di questo provvedimento da parte della Camera in un periodo in cui si dà la precedenza ai bilanci dello Stato.

PRESIDENTE. Portiamo allora la proroga al 30 giugno 1958.

TOMÈ. Io insisto sul 30 giugno 1960.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare una brevissima dichiarazione. Poichè sono stato tacciato di contraddizione dal senatore Tomè e di non so che altro dal senatore Trabucchi, desidero dichiarare che siccome l'entità in valore di queste agevolazioni è minima, personalmente ritengo che le agevolazioni stesse non abbiano alcuna influenza ai fini di incrementare le costruzioni o comunque ai fini di costruire o non

costruire. Il principio generale di sfaldare per quanto possibile gradualmente la massa delle agevolazioni fiscali ha una preminenza in rapporto ad una agevolazione che non significa nulla e che non ha quegli effetti che la Commissione ritiene possa avere in relazione alla edilizia popolare.

Ecco la ragione per cui i Ministeri delle finanze e del tesoro ritengono di porre in preminenza il concetto generale dell'abrogazione graduale delle agevolazioni fiscali in rapporto a quegli effetti che la Commissione ritiene che tali agevolazioni abbiano e che invece i suddetti Ministeri ritengono che non sussistano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tomè, tendente ad estendere la proroga fino al 30 giugno 1960.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente ad estendere la proroga fino al 30 giugno 1958.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, con l'emendamento testè approvato, avvertendo che, di conseguenza, anche il titolo del disegno di legge va modificato nel senso di sostituire le parole « proroga fino al 30 giugno 1956 » con le altre « proroga fino al 30 giugno 1958 ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari